

COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

Studio redatto da:

**Società di
Ricerca e Pianificazione**

di Anzini Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni,5

20129 Milano (MI)

Tel. 02/29524040

Fax. 02/29515111

E-mail: [studioanzini @libero.it](mailto:studioanzini@libero.it)

**Criteria per il rilascio di nuove
autorizzazioni e per il trasferimento delle
attività di somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 69, comma 2, L.R. 06/10)**

**INDAGINE CONOSCITIVA
E PROSPETTIVE DI SVILUPPO**



INDICE

1.	LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 1
1.1	Il quadro di riferimento normativo	pag. 1
1.2	Le attività di somministrazione	pag. 2
1.3	La programmazione delle attività di somministrazione	pag. 3
2.	IL COMUNE DI CASTEGGIO	pag. 6
2.1	Inquadramento territoriale	pag. 6
2.2	L'andamento demografico	pag. 8
2.2.1	<u>La popolazione residente e fluttuante</u>	pag. 8
3.	LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 10
3.1	L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia	pag. 10
3.2	L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale	pag. 11
3.3	La domanda di servizi di somministrazione	pag. 12
4.	LA ZONIZZAZIONE	pag. 15
5.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO	pag. 18

1. LA LEGGE REGIONE LOMBARDIA 24 DICEMBRE 2003, N. 30: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1.1 Il quadro di riferimento normativo

La legge regionale 30/03, relativa al settore della somministrazione di alimenti e bevande (ora sostituita dal Titolo II, Coap III, del “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Commercio e Fiere”) ha dato concreta attuazione al trasferimento alle Regioni delle competenze in materia di commercio, e sostituisce integralmente la precedente normativa nazionale del settore dei pubblici esercizi, l. 287/91. Con questa legge la Lombardia ha cercato di rendere la disciplina del settore della somministrazione più “flessibile” nelle modalità di esercizio, adeguando le tipologie alle mutate abitudini di consumo dei cittadini e quindi alle esigenze di cambiamento degli operatori del settore.

Successivamente la Giunta Regionale, al fine di recepire indicazioni e prassi emerse dall’applicazione della l.r. 30/03, ha proceduto ad una modifica dei provvedimenti attuativi della stessa, con la pubblicazione dei nuovi “Indirizzi Generali per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 24 dicembre 2003, n. 30”, di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

Da ultimo, in data 23 aprile 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che, all’art. 64 e 71, introduce, anche per il settore della somministrazione di alimenti

e bevande, importanti semplificazioni procedurali e principi programmatori generali per questo settore.

1.2 Le attività di somministrazione

Le diverse tipologie di autorizzazione previste dalla l. 287/91 (tipo A, B, C, D, somministrazione di alimenti, bevande, analcolici, somministrazione in attività di trattenimento) sono state sostituite da un'unica tipologia, quella di attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; è il possesso delle idonee attrezzature e dei requisiti igienico sanitari dei locali ad individuare l'attività che si può concretamente esercitare, fermo restando l'obbligo del titolare dell'esercizio di comunicare al Comune la denominazione dell'attività che esercita.

In ogni caso, con la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, la Giunta Regionale ha confermato le seguenti denominazioni di attività di somministrazione, già individuate in precedenza:

- a) ristorante, trattoria, osteria;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda;
- c) tavole calde, self service, fast food;
- d) pizzerie;
- e) bar gastronomici;
- f) bar-caffè;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione.

È da precisare che tali denominazioni hanno valore esclusivamente a fini di monitoraggio, di classificazione, della definizione dell'attività prevalente e per la determinazione degli orari di attività.

Il Comune è competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura e il trasferimento di sede delle attività di somministrazione, nel rispetto dei criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni (anche stagionali) e per il trasferimento di sede che devono essere approvati dal Consiglio Comunale, sentita la competente Commissione Consultiva.

1.3 La programmazione delle attività di somministrazione

I Criteri Comunali per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento di sede delle attività di somministrazione devono essere predisposti secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia all'art. 68 della l.r. 6/10 e soprattutto alle indicazioni del punto 12 degli Indirizzi Generali Regionali di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495. In queste disposizioni è prevista una verifica della situazione socio economica del contesto di inserimento: in particolare la d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, all'art. 12, commi 4, 5 e 6, afferma che “... *I comuni devono favorire una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività ... omissis ... assicurando che tutte le zone del loro territorio siano adeguatamente servite ...*” e a tal fine “... *potranno stabilire ... omissis ... indicazioni programmatiche ...*” tenuto conto di “... *andamento demografico ... omissis ... popolazione fluttuante ... omissis ... flussi turistici ... omissis ... maggiore spesa della*”

popolazione residente ... omissis ... quantificazione dell'offerta e della domanda ...".

Per quanto riguarda gli aspetti di corretto inserimento "territoriale" delle attività, sempre la d.g.r. 8/6495, all'art. 7 "Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", la Regione precisa che i Criteri Comunali potranno prevedere limiti di distanza, ma non "*... allo scopo di limitare la concorrenza ...*" e potranno anche, in caso di rilascio o trasferimento di attività ad apertura prevalentemente serale abbinata a intrattenimento e svago o dotate di spazi di somministrazione all'aperto, valutare l'idoneità dell'ubicazione o particolari misure di mitigazione (attraverso fasce di rispetto con luoghi di cura, riposo o destinati al culto). L'art. 9, riguardante "Parcheggi e soste veicolari", comma 2, permette ai Comuni di stabilire, per il caso di apertura di nuovi esercizi o di ampliamento degli esistenti, dotazioni aggiuntive di spazi a parcheggio. In sintesi queste possibilità permettono di regolamentare l'inserimento delle attività nel tessuto urbano, ma devono essere attentamente valutate per non scoraggiare valide iniziative di nuova apertura di attività di somministrazione.

Oltre a fornire le indicazioni "programmatorie" relativamente allo sviluppo della rete di somministrazione, i Criteri Comunali devono anche contenere tutte le disposizioni procedurali che permettono, in concreto, agli Uffici preposti la gestione delle attività di somministrazione, e agli Organi di controllo la verifica sulle modalità di esercizio dell'attività. I Criteri Comunali hanno validità quadriennale, fatta salva la possibilità che l'Amministrazione Comunale, in presenza di un concreto interesse pubblico, proceda ad una loro revisione anticipata.

L'impostazione programmatica "qualitativa" e non "quantitativa" è confermata al comma 3 dell'art. 64 del d.lgs. 59/10, laddove prevede che la *"... programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità..."*.

2 IL COMUNE DI CASTEGGIO

2.1 Inquadramento territoriale

Casteggio è un Comune della Provincia di Pavia, lambito dal tracciato dell'Autostrada A21 Torino – Piacenza, che a pochi km dalla periferia del Comune ha uno svincolo al quale si connette l'asse tangenziale della città. Confina a Nord con i Comuni di Verretto e di Casatisma, a Est con i Comuni di Corvino San Quirico e di Oliva Gessi, a Sud con i Comuni di Calvignano e di Borgo Priolo, a Ovest con il Comune di Montebello della Battaglia.



L'abitato si è sviluppato in un nucleo centrale, dove si concentrano la gran parte delle attività economiche e di servizio, posto a ridosso del percorso della linea ferroviaria Alessandria – Piacenza e del tracciato della S.S. 10, che attraversano il territorio comunale, con un nucleo di più antica formazione che sorge su un

colle detto Pistornile; a questi nuclei si aggiungono le frazioni Mairano, Rivetta e Sgarbina, tutte collocate nella parte Sud del territorio comunale, e diverse cascine sparse.

La comunicazioni sono ottime: oltre al vicino svincolo dell'Autostrada A 21 Torino – Piacenza, di cui si è detto, attraversano il territorio comunale la S.S. 10 Padana Inferiore e la S.S. 35 dei Givi. Ancora, ai citati assi di primaria importanza si aggiunge una fitta rete di Strade Provinciali: la S.P. 65 per Verretto, la S.P. 100 per Lungavilla, la S.P. 161 per Casa Chiodi, la S.P. 188 per Montalto pavese e la S.P. 203 per Borgo Priolo.

2.2 L'andamento demografico

2.2.1 La popolazione residente e fluttuante

ANNO	ABITANTI
1999	6.705
2000	6.649
2001	6.313
2002	6.280
2003	6.344
2004	6.380
2005	6.413
2006	6.401
2007	6.470
2008	6.505
2009	6.559
2010 al 31.07	6.537

Fonte: Comune di Casteggio

Al 31 dicembre 2009 in Casteggio risiedevano 3.046 famiglie.

Come si può osservare nella tabella, nel decennio compreso tra il 1999 e il 2009 la popolazione di Casteggio è diminuita, con un saldo complessivo del 2,2%, pari a 146 abitanti.

Evidentemente gli strumenti urbanistici, che hanno consentito esclusivamente il completamento dei comparti in prevalenza residenziali interni all'abitato, non hanno portato ad un trend di crescita demografica, come invece è avvenuto in realtà prossime a Casteggio.

Un altro aspetto da verificare, di grande rilevanza ai fini di un'eventuale correzione del valore della domanda attribuito al

Comune, è quello relativo alle presenze lavorative che interessano il territorio, perchè potrebbero portare in Casteggio consumatori residenti in altri Comuni; il dato più aggiornato disponibile è tuttora quello riferito ai risultati del Censimento 2001 ISTAT (disponibile su www.istat.it), che registra 2.575 addetti occupati in 845 unità locali.

Valutando che solo il 10% di questi addetti sia occupato in imprese che utilizzano buoni pasto e che non trovano comodo e conveniente raggiungere la propria abitazione, avremo una popolazione fluttuante di circa 250 persone che potrebbe utilizzare la rete di somministrazione locale.

A queste si aggiungeranno le presenze indotte dal traffico in transito; i dati forniti dalla Regione Lombardia (<http://www.dati.infrastrutture.regione.lombardia.it>), per le sezioni di censimento site lungo la Padana Inferiore in Voghera e Stradella, rilevano (con riferimento all'ultimo censimento effettuato nell'inverno 2006), circa un traffico medio giornaliero rispettivamente di 7.500 e 6.500 veicoli per senso di marcia.

Al fine di valutare la spesa aggiuntiva espressa da questi consumatori, considereremo che il 5% di costoro, valutando per Broni una media di 7.000 veicoli/giorno per senso di marcia, in presenza di un adeguato servizio, si potrebbe rivolgere alla rete di somministrazione di Casteggio. La domanda aggiuntiva sarà, pertanto, di 350 unità.

Un ulteriore incremento del mercato delle attività di somministrazione è dovuto alla presenza di un importante e frequentato mercato ambulante domenicale. Tale incremento riguarda evidentemente in maniera preponderante gli esercizi

prossimi alla piazza nella quale si svolge il mercato, ed appare pertanto difficilmente stimabile e quantificabile.

3. LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

3.1 L'offerta di servizi di somministrazione in Regione Lombardia

Per valutare il complesso dell'offerta di servizi di somministrazione nell'ambito del territorio Regionale utilizzeremo i dati più recenti disponibili per la Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it – Lombardia Notizie, “Pubblici esercizi, semplificate le procedure per avviare le attività”, 23 gennaio 2008), al giugno 2006, come risultanti dall'elaborazione FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) .

Sulla base di tali dati il settore contava, appunto al giugno 2006, oltre 41.000 unità locali, delle quali erano 450 discoteche e locali notturni, 13.165 locali di prevalente ristorazione e 27.552 bar o locali di prevalente somministrazione di bevande.

Nel complesso, la nostra Regione conta un pubblico esercizio ogni 233 abitanti, con una media di un locale di prevalente somministrazione di alimenti ogni 720 abitanti e di un locale di prevalente somministrazione di bevande ogni 344 abitanti. Sono questi i valori che utilizzeremo di seguito a livello comparativo per valutare la dotazione di attività a livello comunale.

3.2 L'offerta a livello comunale: localizzazione sul territorio e comparazione con la dotazione regionale

Nel Comune di Casteggio sono attivi 38 esercizi autorizzati per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. La gran parte di questi sono localizzate all'interno della parte del centro cittadino posta a ridosso o coincidente con il tracciato della S.S. 10 Padana Inferiore, e riguarda le seguenti vie e piazze: p.zza Cavour, p.zza Dante, via Roma, v.le Giulietti, via Anselmi, via Garibaldi, via Torino e via Emilia.

Tali esercizi sono suddivisi tra somministrazione di alimenti e somministrazione di bevande nelle due zone individuate sul territorio comunale come riassunto nella seguente tabella:

Tipologia	Centro	Resto del territorio	TOTALE
Somm. bevande	8	15	23
Somm. alimenti	7	8	15
TOTALE	15	23	38

Andremo ora a comparare i dati del rapporto tra popolazione residente e offerta di somministrazione al pubblico di Casteggio con quelli analoghi riferiti alla Regione Lombardia esaminati al precedente paragrafo.

	RAPPORTO ABITANTI/ESERCIZI		
	Alimenti	Bevande	TOTALE
REGIONE LOMBARDIA	720	344	233
CASTEGGIO	436	284	172

Dal confronto emerge che, nel suo complesso, Casteggio presenta una dotazione di attività di somministrazione superiore ai valori regionali, particolarmente elevata per la somministrazione di

alimenti. La rete di somministrazione propone sia un'offerta sostitutiva del pasto di mezzogiorno per la popolazione fluttuante sia soddisfa la domanda espressa dal turismo "enogastronomico", particolarmente sviluppata nell'Oltrepò.

Si deve precisare che il rapporto esaminato è riferito alla sola consistenza demografica della popolazione residente, e non dà ragione della domanda espressa dalla popolazione fluttuante, che considereremo opportunamente nel successivo paragrafo.

3.3 La domanda di servizi di somministrazione

Per valutare la domanda di servizi di somministrazione faremo riferimento alla spesa media per "Pasti e consumazioni fuori casa" individuata dall'indagine ISTAT sui consumi delle famiglie italiane e indicata nella successiva tabella, con riferimento alle diverse ripartizioni geografiche.

	<i>Spesa Media Mensile per Famiglia Pasti e consumazioni fuori casa</i>
<i>Nord Ovest</i>	<i>96,70 euro</i>
Nord Est	102,90 euro
Centro	79,03 euro
Sud	50,97 euro
Isole	54,15 euro
<i>TOTALE Italia</i>	<i>79,55 euro</i>

Fonte: Istat, "Indagine sui consumi delle famiglie italiane – anno 2008"

Rapportando i 96,70 euro di spesa di mensile per famiglia alle 3.046 famiglie residenti in Casteggio al 31 dicembre 2009 per i 12 mesi dell'anno, otterremo una spesa annua pari a 3.534.578,40 euro.

Come evidenziato al precedente paragrafo 2.2.1 si sono stimate convergenze da parte di popolazione fluttuante in 600 unità; valutando, per questi consumatori l'utilizzo di un buoni pasto o comunque una spesa media giornaliera di 5 euro, per 5 giorni lavorativi nella settimana, per 45 settimane di presenza lavorativa in un anno (escludendo ferie, permessi, malattia), avremo comunque una spesa aggiuntiva di 675.000 euro, per servizi sostitutivi del pasto di mezzogiorno. Prudentemente non attribuiremo un apporto aggiuntivo legato alla maggior domanda, difficilmente stimabile, indotta dal mercato domenicale, nonostante l'importanza di questa iniziativa incrementi in modo sicuramente sensibile la domanda di servizi di somministrazione nel Comune.

In definitiva la spesa riferita alla popolazione residente e fluttuante per il Comune di Casteggio, sarà pari a 4.209.578,40 euro; questo darà una media di 110.778,38 euro per ciascuna delle 38 attività di somministrazione aperte al pubblico considerate.

Andremo ora a valutare quale possa considerarsi il fatturato "medio" per un'attività di somministrazione, con riferimento alla Regione Lombardia. Per fare ciò alla spesa imputabile alla popolazione e alle famiglie residenti in Regione Lombardia (utilizzeremo quale riferimento l'ultimo dato ufficiale Istat dicembre 2008), aggiungeremo una quota per i consumi effettuati dai turisti, che la FIPE stima pari a 60 euro al giorno pro capite (fonte: Sole 24 ore, 13 agosto 2004); si tratta di una spesa elevata, comprensiva di almeno due pasti e delle consumazioni che una persona effettua nel corso dell'intero arco di una giornata, e che può essere riferita ai turisti che pernottano fuori casa. Perciò, per maggior cautela, il numero dei turisti verrà valutato a partire dai dati elaborati dalla

Regione Lombardia e da Unioncamere e pubblicati nell'Annuario Statistico Regionale sulle presenze alberghiere, e non comprenderà quindi la spesa riferita al turismo "giornaliero", che tuttavia in alcune località della nostra Regione assume una rilevanza considerevole e attrae sicuramente visitatori da altre Regioni.

Sulla base dei dati sopra indicati, in Regione Lombardia risiedono 4.203.176 famiglie (per 9.742.676 abitanti), cui è possibile attribuire una spesa complessiva per consumazioni fuori casa di 4.947,979 milioni di euro annui; a questa cifra si deve aggiungere quella riferita alle convergenze "turistiche": nel corso dell'anno 2008 (fonte: Rilevazione Istat - Elaborazione Struttura Statistica e Osservatori Regione Lombardia) sono state registrate complessivamente 28.303.361 pernottamenti in alberghi, altre strutture ricettive e bed&breakfast (campeggi, agriturismo, affittacamere, ecc.); attribuendo 45 dei 60 euro di spesa giornaliera alla rete dei pubblici esercizi (e quindi escludendo i servizi "alberghieri", ovvero la prima colazione, usualmente compresa nel prezzo della camera, e una quota di consumazioni effettuate presso la struttura ricettiva), avremo una domanda aggiuntiva di servizi di somministrazione di 1.273,651 milioni di euro; non aggiungeremo ulteriori convergenze poiché sicuramente le presenze riferite al complesso delle strutture ricettive già ricomprendono anche la domanda riferita al turismo d'affari, congressuale, ed alle trasferte lavorative.

In definitiva, i 41.000 pubblici esercizi presenti in Regione Lombardia possono contare su un mercato complessivo di 6.221,630 milioni di euro, con un incasso medio di 151.747,08 euro per esercizio.

La cifra di 110.778,38 euro stimata per il Comune di Casteggio è inferiore: possiamo affermare che l'analisi economica del rapporto tra domanda espressa e offerta proposta dalla rete di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande conferma la situazione di elevata dotazione rispetto al dato medio regionale.

Segnaliamo che anche in questo caso la situazione rilevata rappresenta un dato statistico e non una proiezione dei fatturati effettivi delle attività presenti, e necessita quindi di opportuna prudenza nella sua valutazione.

4. LA ZONIZZAZIONE

Come evidenziato al paragrafo 1.1, le indicazioni di cui tener conto per definire i criteri di rilascio di nuove autorizzazioni per attività di somministrazione di alimenti e bevande o per il trasferimento di quelle esistenti sono state modificate dalla Regione Lombardia con d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495.

La zonizzazione del territorio Comunale mantiene una propria rilevanza: i Comuni devono infatti assicurare un adeguato servizio in tutte le zone eventualmente individuate in considerazione delle caratteristiche urbanistiche, sociali e economiche dello stesso.

Individuare un'opportuna zonizzazione del territorio risponde peraltro all'impostazione programmatica "qualitativa" e non "quantitativa" di cui al comma 3 dell'art. 64 del d.lgs. 59/10, individuando gli ambiti particolari nei quali eventualmente "*...prevedere ... omissis ... divieti e limitazioni all'apertura di nuove strutture ...*".

All'interno del territorio di Casteggio, come già accennato, è individuabile un nucleo centrale, situato a ridosso della S.S. 10, di più antica formazione, circondato da una zona di più recente edificazione: in tali zone si concentrano gli ambiti a più elevata densità commerciale, ovvero più densamente abitati ed edificati, dove la tipologia edilizia, prevalentemente residenziale, la prevalenza di strade di calibro limitato e la presenza di limitate aree di sosta configurano quanto previsto dal già citato comma 3 dell'art. 64 del d.lgs. 59/10, ovvero "*... ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità (che) rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità ...*".

A sud del nucleo suddetto si sviluppa, nella zona collinare un nucleo sempre densamente abitato ma non altrettanto ricco di offerta commerciale e di somministrazione.

Oltre tali ambiti si situano le zone meno densamente abitate, spesso del tutto prive di servizio.

Pertanto, ai fini della regolamentazione apertura e del trasferimento delle attività di somministrazione, si individua la seguente suddivisione in zone:

Zona a) abitato ed edificabile del centro storico di Casteggio, per la zona coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze: p.zza Cavour, p.zza Dante, via Roma, via Max Basil, via Garibaldi, l.go Campagnoli e v.le Giulietti;

Zona b) abitato ed edificabile dell'ambito circostante il centro storico, coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze: via Torino sino al civico 34 (incrocio con la via Migliora), via Migliora, tratto iniziale della via Manzoni (sino al civico 12), tratto iniziale della via Vigorelli (sino al civico 3), via Anselmi, via Emilia fino al civico 43 (rotonda con la S.S. 35);

Zona c) abitato ed edificabile della zona collinare, coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze: via Gramsci, l.go Colombo, p.zza Martiri della Libertà, via Castello, p.zza Castello, via Porro, via Famiglia Casella, via Sforza Visconti;

Zona d) resto del territorio.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ED IPOTESI DI PIANO

Come abbiamo visto al precedente paragrafo 3, attualmente in Casteggio sono autorizzati 38 esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; questi esercizi sono concentrati nel centro storico e nelle vie centrali a più elevata vocazione commerciale .

L'analisi del rapporto abitanti/esercizi ha evidenziato una situazione di elevata dotazione di offerta in rapporto ai valori medi regionali, che viene confermata in sede di analisi econometrica (riguardante il rapporto tra domanda e offerta), comprendendo l'apporto della popolazione fluttuante.

Peraltro, come abbiamo già sottolineato, si tratta di un rapporto statistico, che non vuole rappresentare la reale redditività delle attività del settore. In ogni caso, le disposizioni regionali e nazionali vigenti non permettono di proporre limiti numerici all'insediamento di nuove attività, ma unicamente la possibilità di individuare le condizioni per il miglior inserimento territoriale delle stesse al fine di assicurare la sostenibilità ambientale, viabilistica ed anche sociale delle attività di somministrazione.

In tale ottica si propone, in primo luogo, per l'intero territorio, di non stabilire distanze fra esercizi di somministrazione e strutture di cura e di riposo o luoghi di culto: questo contribuirà infatti a mantenere la rete di somministrazione all'interno dell'abitato, a servizio dei residenti. Peraltro non risulta che queste attività disturbino tali luoghi al punto di non consentirne l'attivazione anche nelle loro vicinanze.

Programmando quindi l'insediamento delle attività in relazione alle caratteristiche delle diverse zone individuate nel territorio, appare opportuno richiedere una verifica preventiva della compatibilità infrastrutturale delle attività di somministrazione.

Pertanto, per la zona A, ovvero la parte del centro storico di più antica formazione, nella quale si registra un'elevata concentrazione di residenza, frammista ad attività economiche e di servizio, e dove quindi le problematiche viabilistiche e legate alla sosta prospettano non poche criticità, l'insediamento di nuove attività di somministrazione sarà subordinato alla disponibilità di aree di sosta in uso all'esercente e alla sua clientela in misura non inferiore al 100% della superficie di somministrazione, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici e localizzate a non più di 30 mt dall'ingresso dell'esercizio. In assenza di tale dotazione di parcheggi saranno ammessi unicamente i subingressi senza aumento della superficie del locale, gli ampliamenti ed i trasferimenti delle attività già autorizzate nella stessa zona A alla data di approvazione dei presenti Criteri che non comportino incremento della superficie di somministrazione superiore al 15% della superficie originaria.

Per la zona B, ovvero la zona centrale di più recente edificazione, dove le caratteristiche edilizie dell'edificato comportano un aggravio delle problematiche di parcheggio legato all'inserimento di nuove attività comunque elevato, si propone di subordinare l'attivazione di nuovi esercizi alla dichiarazione di disponibilità aggiuntiva di aree di sosta rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici riservati all'esercente e alla sua clientela in misura non

inferiore al 50% della superficie di somministrazione, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici e localizzate a non più di 30 mt dall'ingresso dell'esercizio; in caso tali posteggi non siano fisicamente disponibili per l'intera superficie prevista, si potrà prevedere la possibilità di procedere ad una monetizzazione degli stessi in misura non superiore al 25% di quella dovuta.

Per la zona C, nella quale appare auspicabile ed opportuno permettere iniziative di portata e rilevanza essenzialmente locale, con recupero del patrimonio edilizio esistente, sarà richiesta la disponibilità aggiuntiva di aree di sosta rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici unicamente per gli esercizi che presentino una superficie di somministrazione del locale sede dell'attività superiore agli 80 mq, ovvero dimensioni tali da poter indurre, nei momenti di maggior afflusso di clientela, un incremento sensibile della richiesta di parcheggi; in caso di interventi su locali con superficie di somministrazione superiore, si applicheranno le stesse disposizioni previste per la zona B.

Per la zona D, dove non emergono particolari criticità legate all'addensamento di attività economiche e di funzione residenziale, ed anzi la dotazione di aree a parcheggio appare sufficiente a supportare ulteriori attività economiche, non verranno richieste ulteriori verifiche di compatibilità territoriale, ed anzi si dovranno individuare, ove possibili, incentivi all'insediamento di nuove attività.

Non verrà in nessuna zona prevista una dotazione aggiuntiva rispetto a quanto stabilito negli strumenti urbanistici per tutti i casi di attività di somministrazione inserite all'interno di comparti di nuova

edificazione assoggettati a piano integrato di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, dove l'idonea dotazione di aree a parcheggio sarà verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto.

Un discorso particolare riguarderà l'insediamento di attività di prevalente trattenimento, anche se abbinano la somministrazione all'attività prevalente; per tali attività (ed in particolare per tutte le attività in possesso di licenza di pubblica sicurezza, a titolo esemplificativo si citano discoteche) sarà prevista una distanza di 100 mt da chiese, scuole, case di cura, poliambulatori, ed in ogni caso non sarà ammesso il loro insediamento in nessuna parte del territorio dove appaia prevalente la funzione residenziale; questo per assicurare la sostenibilità sociale e soprattutto viabilistica di queste attività, ovvero che le stesse possano non solo recare disturbo in termini acustici, ma anche attraverso un utilizzo per tempi prolungati degli spazi di sosta.

Tutte le disposizioni riguardanti la dotazione aggiuntiva di aree a parcheggio previste dai presenti Criteri dovranno essere recepite nel Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio al fine di mantenere la propria validità successivamente all'approvazione del P.G.T. stesso.

COMUNE DI CASTEGGIO

PROVINCIA DI PAVIA

Studio redatto da:

**Società di
Ricerca e Pianificazione**

di Anzini Mauro & C. S.n.c.

Via degli Scipioni,5

20129 Milano (MI)

Tel. 02/29524040

Fax. 02/29515111

E-mail: [studioanzini @libero.it](mailto:studioanzini@libero.it)

**Criteria per il rilascio di nuove
autorizzazioni e per il trasferimento delle
attività di somministrazione di
alimenti e bevande
(ex art. 69, comma 2, L.R. 06/10)**

NORMATIVA



INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	pag. 1
Art.1 Norme di riferimento e ambito di applicazione	pag. 1
Art.2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 3
Art.3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione	pag. 5
Art.4 Orario di attività	pag. 7
Art.5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 8
Art.6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande	pag. 11
Art.7 Impatto acustico e ambientale	pag. 12
Art.8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 13
Titolo II - CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO	pag. 14
Art.9 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimentie bevande	pag. 14
Art.10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 16
Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 18

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande	pag. 19
Art.13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione	pag. 20
Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione	pag. 21
Titolo III – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 22
Art.15 Revoca delle autorizzazioni	pag. 22
Art.16 Sanzioni	pag. 23

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E SULL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 1 Norme di riferimento e ambito di applicazione

Le disposizioni di cui ai presenti Criteri disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione e hanno validità di quattro anni a far data dalla loro approvazione da parte del Consiglio Comunale; è ammessa, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, la modifica anticipata al fine di assicurare il miglior interesse dei consumatori e una maggior efficienza delle attività di somministrazione.

L'apertura e il trasferimento delle attività di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione, da rilasciarsi nel rispetto dei presenti Criteri; fanno eccezione le attività di somministrazione di cui all'art. 68, c. 4, l.r. 06/10, per le quali il rilascio delle relative autorizzazioni non è soggetto a programmazione.

Per tutto quanto si riferisca in generale alle attività oggetto della presente Normativa, si rinvia a:

- Legge Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 6, "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere", che sostituisce la Legge Regione Lombardia 24 dicembre 2003, n. 30, recante "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"
- "Indirizzi Generali per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande" di cui alla d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495 ss.mm.ii.;
- "Disposizioni concernenti i corsi abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande" di cui alla D.G.R. 9 luglio 2004, n. 7/18139 ss.mm.ii.;
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ss.mm.ii., "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativi provvedimenti attuativi;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"; Legge 30 luglio 2010, n. 122, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- Deliberazione Giunta Regionale 9/1062 del 22 dicembre 2010, "Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione delle

disposizioni del d.lgs. 59/2010 “attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” in materia di commercio e turismo”;

- Ogni altra legge e disposizione vigente, che abbia connessioni con l’esercizio delle attività di somministrazione in ordine agli aspetti urbanistici, edilizi, igienico-sanitari.

Le attività di somministrazione effettuate su aree pubbliche non sono soggette alla programmazione di cui ai presenti Criteri fermo restando il rispetto delle disposizioni relative ai requisiti morali professionali per l’esercizio dell’attività.

Art. 2 Attività di somministrazione in locali aperti al pubblico e denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' considerata attività di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande per il consumo sul posto, ovvero nei locali dell'esercizio o in un'area o superficie aperta al pubblico e appositamente attrezzata, adiacente e/o pertinenziale al locale, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o nella disponibilità dell'operatore se privata.

E' assoggettata alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di somministrazione al pubblico la vendita di alimenti e bevande effettuata con distributori automatici in locali adibiti esclusivamente all'attività di somministrazione.

Sono considerate attrezzature di somministrazione i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi piani di appoggio e stoviglie, anche monouso.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande assumono le seguenti denominazioni, in relazione all'attività esercitata ed in conformità all'autorizzazione sanitaria;

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Tali denominazioni hanno validità ai fini di monitoraggio, in relazione alla comunicazione di cui all'articolo 63 della l.r. 6/10, per la determinazione dei limiti degli orari di attività nonché ai fini dell'applicazione del decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 27 ottobre 2003 s.m.i. in materia di videogiochi e apparecchi automatici di trattenimento e svago.

E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi di somministrazione di comunicare al Comune, la denominazione o le denominazioni delle attività esercitate, prima dell'inizio o della modifica dell'attività; nel caso uno stesso esercizio svolga più attività, deve intendersi come prevalente quella che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 4, il Comune integra il titolo autorizzatorio con l'integrazione della denominazione dell'attività.

Art. 3 Attività di somministrazione non soggette a programmazione

Non sono soggette all'applicazione della programmazione di cui ai presenti Criteri le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 62, c. 1 e 68, c. 4, l.r. 6/10 e 64, c. 7, d.lgs. 59/10, ovvero:

- a) in locali nei quali sia prevalente l'attività di trattenimento e svago (sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e similari); l'attività di intrattenimento si intende prevalente qualora occupi almeno i 3/4 della superficie a disposizione del pubblico (esclusi tutti i locali indicati al punto 8.2 della d.g.r. 23 gennaio 2008, n. 8/6495, s.m.i., tra i quali citiamo a titolo esemplificativo e non esaustivo magazzini, depositi, uffici e servizi) e la somministrazione sia effettuata solo nei confronti chi usufruisce a pagamento dell'intrattenimento;
- b) negli esercizi situati all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblico;
- c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;
- d) negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni e altri enti nei quali l'attività di somministrazione sia effettuata solo nei confronti dei dipendenti e degli studenti;
- e) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- f) al domicilio del consumatore, ovvero per il servizio di somministrazione organizzato presso l'abitazione del consumatore o il locale dove lo stesso e i suoi familiari e invitati si trovino per motivi di lavoro o di studio, per convegni, congressi e cerimonie;
- g) somministrazione temporanea, ovvero esercitata in occasione di riunioni straordinarie di persone, di cui all'art. 72 L.R. 6/10;
- h) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, nelle caserme;
- i) svolte direttamente nei limiti dei loro compiti istituzionali da case di cura, parrocchie, oratori, asili infantili, case di riposo, caserme;
- j) effettuate all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
- k) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni.

E' comunque fatto salvo, in presenza di attività prevalente di sala giochi o di trattenimento e svago, il rispetto delle disposizioni specificamente dettate per tali attività.

Art. 4 Orario di attività

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, può differenziare l'orario nell'ambito dello stesso territorio, fissandolo in base alle seguenti indicazioni:

- a. tra le ore 5 e le ore 2 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- b. per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), ed h) del precedente art. 3, possono autorizzare specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di 4 ore;
- c. tra le 7 e le ore 3 per gli esercizi che, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di trattenimento danzante e/o musicale e di svago.

La chiusura degli esercizi di cui alla lett. j) di cui all'art. 3, autorizzati ai sensi dell'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), può essere posticipata da parte del Comune.

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e di speciali manifestazioni locali.

Art. 5 Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non possono esercitare l'attività di somministrazione, salvo abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
- g) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Salvo riabilitazione, il divieto di cui al precedente comma 1 ha durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza qualora la pena si sia in altro modo estinta.

Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica in caso sia stata concessa la sospensione condizionale della pena con sentenza passata in giudicato, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

in caso di società, associazioni od organismi collettivi il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante, ad eventuale altra persona preposta all'attività, ed a tutti i soggetti (amministratori e soci) indicati all'art. 2, c. 3, D.P.R. 252/98.

Oltre che al possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in ogni sua forma (al pubblico su area privata o su aree pubbliche, per quella effettuata presso il domicilio del consumatore, per la somministrazione in locali non aperti al pubblico, per la somministrazione limitata alle persone alloggiate in strutture ricettive e ai loro ospiti e per la somministrazione esercitata nelle aziende agrituristiche) è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, al legale rappresentante, od a loro delegati:

- a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- b) aver prestato la propria opera, per almeno 2 anni anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o di socio lavoratore oppure di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, anche biennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

A titolo esemplificativo, si elencano le seguenti qualifiche che soddisfano il possesso dei requisiti di cui al precedente comma 5, lett. c), i soggetti in possesso di:

- Laurea in medicina o veterinaria;
- Laurea in farmacia;
- Laurea in scienze dell'alimentazione;

- Laurea in biologia;
- Laurea in chimica;
- Laurea in agraria;
- Laurea breve o specialistica attinente alla trasformazione dei prodotti alimentari o alla ristorazione;
- Laurea breve in tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti;
- Diploma alberghiero;
- Diploma di perito agrario;
- Diploma di perito chimico;
- Diploma di qualifica di addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo; diploma triennale di addetto alla segreteria alberghiera;
- Diploma di qualifica di preparatore di laboratorio chimico e biologico;
- Diploma di esperto coltivatore;
- Diploma di maturità professionale per operatore turistico.

Costituisce inoltre titolo valido quale requisito di accesso all'attività la pregressa iscrizione al REC.

Il titolare dell'attività di somministrazione deve comunicare al Comune ogni modifica all'individuazione del soggetto preposto all'esercizio entro 30 giorni dall'avvenuto conferimento dell'apposita delega.

Art. 6 Obblighi per gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

Gli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono tenuti ad esporre, all'interno del locale, quanto segue:

- 1 Autorizzazioni all'attività di somministrazione (o copia per ricevuta per il caso di comunicazione di subingresso o altra Denuncia di Inizio Attività);
- 2 Tabella dei prezzi praticati per i prodotti destinati alla somministrazione;
- 3 Tabella dei giochi proibiti;
- 4 Cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti.

Copia del cartello indicante gli orari di apertura e chiusura prescelti deve altresì essere esposta in modo visibile dall'esterno del locale.

Negli esercizi dove sia effettuato sia servizio al banco che servizio al tavolo, l'esercente deve mettere a disposizione del cliente, prima dell'ordinazione, un listino prezzi che indichi in modo comprensibile l'eventuale componente di costo attribuibile al servizio; in caso di esercizi che non applichino alcuna maggiorazione per il servizio al tavolo, il listino prezzi potrà essere sostituito dall'apposita tabella delle consumazioni esposta all'interno del locale.

Gli esercenti che effettuano anche attività di somministrazione di pasti devono esporre copia del menù all'esterno del locale o in modo che sia chiaramente leggibile dall'esterno.

In caso di vendita per asporto, il prezzo dei prodotti deve essere esposto nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo ben visibile, a meno che il prezzo di vendita al dettaglio non sia già impresso in modo chiaro e ben leggibile sul prodotto stesso.

Art. 7 Impatto acustico e ambientale

Le attività di somministrazione devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge Regionale n° 13/2001 nonché dall'art. 51 della L. 16 gennaio 2003, n. 3; in particolare si rende obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di Impatto acustico, ove prevista e conformemente con la normativa vigente, che deve essere trasmessa dal Comune per la relativa valutazione all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della Previsione di Impatto Acustico che in fase di esercizio dell'attività, comporta adeguamento del locale entro un termine stabilito dal Comune.

Le attività di somministrazione già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della Legge n° 447/95 e del DPCM 14 novembre 1997 nonché delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Per le attività di somministrazione inserite nell'ambito di zone prevalentemente residenziali che volessero svolgere attività di intrattenimento, utilizzare impianti di amplificazione sonora in orario serale oppure procedere all'occupazione temporanea di aree private o pubbliche scoperte, possono essere individuate apposite limitazioni nella Ordinanza sindacale di formulazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici.

Art. 8 Divieti e limitazioni alle attività di somministrazione di alimenti e bevande

E' vietato effettuare la somministrazione di:

- bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, attraverso distributori automatici;
- bevande di contenuto alcolico superiore al 21% del volume in esercizi operanti in impianti sportivi, fiere, attrazioni dello spettacolo viaggiante, nel corso di sagre, fiere, convegni, manifestazioni sportive e musicali all'aperto; il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 78 l.r. 6/10, temporaneamente ed eccezionalmente può estendere il divieto alle bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

È vietato fumare negli esercizi di cui agli artt. 2 e 3 della presente normativa che non abbiano adibito ai non fumatori uno o più locali, aventi i requisiti di cui al DPCM 23 dicembre 2003 e di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

Titolo II CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E NORME SUL PROCEDIMENTO

Art.9 Criteri per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Per il periodo di validità del presente strumento di programmazione, ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già autorizzate, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Zona a)** abitato ed edificabile del centro storico di Casteggio, per la zona coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze: p.zza Cavour, p.zza Dante, via Roma, via Max Basil, via Garibaldi, l.go Campagnoli e v.le Giulietti;
- Zona b)** abitato ed edificabile dell'ambito circostante il centro storico, coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze: via Torino sino al civico 34 (incrocio con la via Migliora), via Migliora, tratto iniziale della via Manzoni (sino al civico 12), tratto iniziale della via Vigorelli (sino al civico 3), via Anselmi, via Emilia fino al civico 43 (rotonda con la S.S. 35);
- Zona c)** abitato ed edificabile della zona collinare, coincidente con tutti gli edifici aventi affaccio (anche in assenza di ingresso) lungo le seguenti vie e piazze: via Gramsci, l.go Colombo, p.zza Martiri della Libertà, via Castello, p.zza Castello, via Porro, via Famiglia Casella, via Sforza Visconti;
- Zona d)** resto del territorio.

Al fine di assicurare la sostenibilità sociale e viabilistica delle attività di somministrazione nel territorio, nella zona A l'insediamento di nuove attività di somministrazione sarà subordinato alla disponibilità di aree di sosta in uso all' esercente e alla sua clientela in misura non inferiore al 100% della superficie di somministrazione, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici, localizzate a non più di 30 mt dall'ingresso dell'esercizio; in assenza di tale dotazione di parcheggi saranno ammessi unicamente i subingressi senza aumento della superficie del locale, gli ampliamenti ed i trasferimenti delle attività già autorizzate nella stessa zona A alla data di approvazione dei presenti Criteri che non comportino incremento della superficie lorda di pavimento superiore al 15% della superficie originaria.

Per la zona B, in caso di apertura di nuova attività, è richiesta la dimostrazione di disponibilità di aree di sosta aggiuntiva rispetto alla

dotazione di aree a standard prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, riservati all'esercente e alla sua clientela, in misura non inferiore al 50% della superficie di somministrazione, aggiuntiva rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici, localizzate a non più di 30 mt dall'ingresso dell'esercizio; in caso tali posteggi non siano fisicamente disponibili per l'intera superficie prevista, si potrà prevedere la possibilità di procedere ad una monetizzazione degli stessi in misura non superiore al 25% di quella dovuta.

Per la zona C sarà richiesta la disponibilità aggiuntiva di aree di sosta rispetto a quanto previsto dagli strumenti urbanistici unicamente per gli esercizi che presentino una superficie lorda di pavimento del locale sede dell'attività superiore agli 80 mq; in caso di interventi su locali con superficie di somministrazione superiore, si applicheranno le stesse disposizioni previste per la zona B.

Per l'insediamento di attività di prevalente trattenimento, anche se abbinano la somministrazione all'attività prevalente, e quindi per tutte le attività in possesso di licenza di pubblica sicurezza (a titolo esemplificativo si citano le discoteche) è prevista una distanza di 100 mt da chiese, scuole, case di cura, poliambulatori, ed in ogni caso non è ammesso il loro insediamento in nessuna parte del territorio dove è prevalente la funzione residenziale.

Fatte salve le previsioni maggiormente restrittive previste per la zona A, tali disposizioni si applicheranno sia nel caso di nuove aperture, sia nel caso di trasferimento, anche interno alla zona stessa, con incremento superiore al 50% della superficie di somministrazione del locale rispetto a quella utilizzata al momento del trasferimento.

Non è prevista alcuna dotazione aggiuntiva di aree di sosta per tutti i casi di attività di somministrazione inserite all'interno di comparti di nuova edificazione assoggettati a piano integrato di intervento o di altri strumenti di urbanistica negoziata, dove l'idonea dotazione di aree a parcheggio sarà verificata e assicurata in sede di elaborazione dello strumento urbanistico riguardante l'intero comparto.

Art. 10 Nuove aperture e trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

L'apertura e il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente del Settore competente o dal facente funzione, nel rispetto delle previsioni per le diverse zone di cui ai presenti Criteri.

La domanda dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale, codice fiscale o partita IVA) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della presente Normativa;
- c) ubicazione dell'esercizio (via e numero civico);
- d) superficie indicativa dell'attività, specificando quella riservata alla somministrazione ed all'eventuale attività commerciale o di servizio esercitata congiuntamente.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Le domande devono essere presentate direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze; per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo di arrivo della corrispondenza, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.

All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- Ufficio Comunale competente
- Oggetto del procedimento
- Responsabile del procedimento
- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento e i casi in cui la decorrenza di tale termine può subire differimenti o sospensioni;

- i mezzi di ricorso previsti;
- il termine, non superiore a 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi eventuali differimenti e sospensioni, entro il quale deve essere assunto il provvedimento espresso di conclusione del procedimento ovvero entro il quale l'autorizzazione deve considerarsi rilasciata a seguito di silenzio assenso.

Per le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

Copia della comunicazione di avvio del procedimento dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune.

L'esame dell'istanza da parte del Responsabile del Procedimento dovrà svolgersi come segue:

- Verifica di completezza e di regolarità della domanda e della documentazione. Nei casi di inammissibilità e di nullità si procede a comunicare all'interessato i motivi di non procedibilità dell'istanza, entro il termine dei 30 giorni successivi alla data di protocollo. Nei casi di incompletezza o irregolarità dell'istanza, si procede alla richiesta delle necessarie integrazioni che devono pervenire entro il termine dei 30 giorni successivi alla data della notifica della richiesta, pena l'eventuale improcedibilità della domanda, se e in quanto gli elementi integrativi mancanti siano tali da non consentire la valutazione dell'istanza rispetto ai criteri comunali; la richiesta d'integrazione può interrompere i termini di procedimento una sola volta.
- Acquisizione dei pareri e degli assensi necessari. L'acquisizione dei pareri, intese o assensi necessari all'espletamento delle verifiche di compatibilità, si avvia trasmettendo, a ciascuno degli Uffici Comunali competenti, la documentazione relativa ai vari aspetti (urbanistica, viabilità, etc.).
- Decisione. Si provvede a tutti i necessari adempimenti istruttori, atti a verificare la conformità dell'istanza agli atti di programmazione comunale.

Terminata la fase istruttoria, il Dirigente del Settore competente rilascia l'autorizzazione o comunica, entro il termine tassativo di 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda e fatti salvi gli eventuali periodi di sospensione dei termini, il provvedimento di diniego.

Art.11 Documentazione da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione per apertura o trasferimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Alla domanda di autorizzazione di cui al precedente art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria sottoscritta da tecnico abilitato dei locali in scala non inferiore a 1:100, con indicazione della superficie (in mq) complessiva e di quella specificamente destinata all'attività di somministrazione; tale planimetria, relativa allo stato di fatto ed eventualmente a quello di progetto, dovrà permettere una prima verifica dei requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;
- b) certificazione o autocertificazione della conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) nei casi previsti dalla legge, certificato di prevenzione incendi, o relativa istanza che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- d) eventuale dimostrazione della disponibilità aggiuntiva di aree di sosta di pertinenza dell'attività, ai sensi dell'art. 9 dei presenti Criteri;
- e) in caso di attività di somministrazione inserite in ambiti prevalentemente residenziali che prevedono l'utilizzo di impianti di refrigerazione, condizionamento o sono svolte congiuntamente ad attività di intrattenimento, e comunque nei casi previsti dalle vigenti normative, dovrà essere allegata la documentazione di previsione dell'impatto acustico, se la stessa non è già stata allegata alla domanda di permesso di costruire;
- f) dichiarazione di inizio attività ai fini igienico sanitari (l.r. 8/07) per l'esercizio dell'attività di somministrazione che il competente Ufficio Comunale dovrà inoltrare alla ASL territorialmente competente;
- g) documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione.

La documentazione di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata al Comune anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale, obbligatoriamente prima dell'inizio dell'attività di somministrazione.

Art.12 Comunicazione di subingresso in attività di somministrazione di alimenti e bevande

Il subingresso nelle attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Denuncia di Inizio di Attività Produttiva di cui alla d.d.c. 26 ottobre 2009, n. 10863, ss.mm.ii. o di altra modulistica per Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

La comunicazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, in caso di società denominazione o ragione sociale e sede legale) del richiedente; codice fiscale o, in caso di società, partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 6 della presente Normativa;
- c) titolo comprovante l'effettivo trasferimento dell'attività.

La comunicazione deve essere sottoscritta dal subentrante, a pena di nullità; la sottoscrizione non é soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore, e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione, purché completa di tutti gli elementi essenziali, comporta la reintestazione dell'autorizzazione in capo al subentrante.

In caso di morte del titolare, il subentrante che non sia già in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6 della presente Normativa ed abbia trasmesso la prescritta comunicazione, può proseguire l'attività per 365 giorni dalla data del decesso, salvo proroga di ulteriori 6 mesi per giustificati motivi non imputabili all'interessato.

Art.13 Comunicazione di ampliamento degli esercizi di somministrazione

Il trasferimento e l'ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 della presente Normativa ed alla conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità di cui al Decreto Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564; in conformità del disposto di cui all'art. 64, c. 1, d.lgs. 59/10, qualora non sia richiesta dall'art. 9, disponibilità aggiuntiva di aree di sosta, il trasferimento e l'ampliamento sono soggetti a Segnalazione Certificata di Attività Produttiva.

L'avvio effettivo dell'attività non potrà essere effettuato prima del decorso di 30 giorni a far data dalla data della presentazione della dichiarazione, previo invio di comunicazione di avvio da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Denuncia di Inizio di Attività Produttiva di cui alla d.d.c. 26 ottobre 2009, n. 10863, ss.mm.ii. o di altra modulistica per Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno essere sottoscritte dal richiedente, a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore e deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A seguito del trasferimento o dell'ampliamento, l'Amministrazione Comunale dovrà procedere ad annotare sull'autorizzazione già in possesso dell'interessato la superficie complessivamente destinata all'attività di somministrazione o la nuova ubicazione dell'attività.

Non è considerato ampliamento dell'attività quello effettuato attraverso l'utilizzo di aree adiacenti o comunque pertinenti al locale cui si riferisce l'autorizzazione, siano queste aree pubbliche ottenute in concessione o autorizzazione temporanea o private comunque a disposizione dell'operatore, sulle quali non siano poste attrezzature destinate alla preparazione dei prodotti somministrati e non vi siano strutture permanentemente ancorate al suolo. In tal caso potrà essere comunque richiesta, dalla ASL competente, presentazione di Denuncia di Inizio di Attività Produttiva con finalità di notifica igienico sanitaria.

Art.14 Comunicazione di cessazione di attività di somministrazione

In caso di cessazione di attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare è tenuto ad effettuare apposita comunicazione entro trenta giorni dalla chiusura da effettuarsi attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica di Denuncia di Inizio di Attività Produttiva di cui alla d.d.c. 26 ottobre 2009, n. 10863, ss.mm.ii. o di altra modulistica per Segnalazione Certificata di Attività Produttiva adottata dalla Regione.

A tale comunicazione, che deve essere presentata direttamente al competente Ufficio Comunale, oppure inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà essere allegata in originale l'autorizzazione riferita all'attività cessata.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a 12 mesi;
- b) venir meno dei requisiti morali di cui all'art. 6, comma 1, della presente Normativa in capo al titolare dell'autorizzazione;
- c) venir meno, per i locali sede dell'attività, della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di prevenzione incendi o di sicurezza, qualora, nel termine (non inferiore a 3 e non superiore a 90 giorni) di sospensione dell'attività assegnato dal Comune, non siano ripristinati i requisiti mancanti;
- d) mancato rispetto di un provvedimento di sospensione dell'attività;
- e) mancata acquisizione dei requisiti professionali entro il termine di un anno, in caso di subingresso mortis causa.

Nei casi di cui alle lettere a) e c) è ammessa la proroga per casi di comprovata necessità; costituiscono giustificato motivo di proroga solamente i seguenti casi:

- 1 ritardo, imputabile al Comune, nel rilascio dei provvedimenti edilizi necessari per la sistemazione dei locali;
- 2 incolpevole ritardo nelle opere di sistemazione edilizia dei locali.

I termini per la revoca delle autorizzazioni sono sospesi, a seguito di richiesta da parte dell'interessato, in pendenza di procedimento giudiziario, fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

Art.16 Sanzioni

E' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.099,00, di cui all'art. 17 bis, comma 1, r.d. 773/31, esercizio dell'attività di somministrazione effettuato:

- senza autorizzazione o altro valido titolo abilitante;
- in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante;
- in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 6 della presente Normativa.

Ad ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai presenti Criteri, ed in particolare ogni violazione degli obblighi di comunicazione posti in capo agli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 1.033,00, di cui all'art. 17 bis, comma 3, r.d. 773/31.

In caso di svolgimento abusivo dell'attività di somministrazione o in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di altro valido titolo abilitante, viene ordinata, con provvedimento motivato, la cessazione immediata dell'attività di somministrazione.

In caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, viene ordinata, entro 30 giorni dalla data della violazione, la sospensione dell'attività per il periodo necessario per uniformarsi alle prescrizioni, comunque non superiore ai 3 mesi, salvo che l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni o di aver dato avvio alle procedure amministrative previste per la sanatoria.

Sempre per il caso di attività esercitata in violazione delle prescrizioni imposte, può essere applicata, in sede di ordinanza ingiunzione, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai 3 mesi, comprensivo dell'eventuale periodo di sospensione dell'attività già assegnato ai sensi del comma precedente.

Ai sensi del DPCM 23 dicembre 2003 ai trasgressori al divieto di fumare si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275, raddoppiata per il caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di lattante o di bambino di età non superiore ai 12 anni; agli esercenti l'attività di somministrazione che non abbiano adeguato i locali sede dell'attività alle prescrizioni di cui al DPCM 23

dicembre 2003, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.